



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

N. 3 Reg. delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA CONSERVAZIONE DELLE CENERI IN MATERIA DI CREMAZIONE.-

L'anno DUEMILAOTTO addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,00

Dato atto che le formalità previste e prescritte dall' art. 50 – 2° comma del D.lgs. 267/2000 sono state regolarmente adempiute, il Consiglio comunale si é riunito nella solita sala delle adunanze del Municipio, in seduta ordinaria, di prima convocazione e fatto l'appello nominale risultano:

Consiglieri	presente	assente
LONGO DORNI Antonio		X
CIGALA FULGOSI Filippo	X	
MASSIMO Fermo	X	
ZUCCHI Margherita	X	
CRISTUIB JULISANTI Giacomo	X	
BIGGIO Marcello	X	
LAVARINI Claudio		X
KREGAR Marco Antonio	X	
BALZANO Fabrizio		X
RIZZO Michele	X	
BORGHINI Fabrizio		X
PETTENI Francesca	X	
CIANA Giulio		X
BACCHETTA Ermelindo	X	
TETI Gregorio	X	
FARINA Giuseppe		X
MERIO Michele	X	
TOTALI N.	11	6

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Leda VALENTE

Il Sig. Avv. Filippo CIGALA FULGOSI nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza della adunanza e riconosciutane la validità a norma di Legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori:

e invita il Consiglio comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invito notificato.

Entra il Sindaco.

Si dà atto che dopo l'appello nominale è entrato anche il Cons. Balzano.
I presenti sono pertanto 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della Legge 30 marzo 2001, n. 130, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

CONSIDERATO che il regolamento, previsto dall'art. 3, che doveva essere approvato, come indicato al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n. 130, non è stato "a tutt'oggi" ancora emanato;

VISTI gli artt. 2, 3 e 7 della Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

CONSIDERATO che il Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente nel Comune non vieta l'affidamento a familiare dell'urna cineraria;

RILEVATO che esiste richiesta da parte della cittadinanza di procedere all'affidamento delle urne di ceneri di familiari defunti;

RITENUTO che sia doveroso ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con le norme in vigore;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le modalità di dispersione delle ceneri occorre individuare i luoghi pubblici e le aree naturali in cui previo parere degli Enti preposti alla cura del territorio potrà essere consentita tale pratica;

RITENUTO necessario disciplinare al momento la procedura per l'affidamento e conservazione delle ceneri, come sotto indicata:

- presentazione della domanda di autorizzazione da parte del soggetto affidatario dell'urna cineraria, individuato dal defunto oppure ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge regionale Piemonte n. 20/2007, comprensiva della dichiarazione di cui al comma 3, dell'art. 3, della legge regionale predetta;
- a tale domanda dovrà essere allegata la espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;
- l'obbligo da parte dell'affidatario di dichiarare di essere a conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie da porre in atto atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- l'obbligo da parte dell'affidatario di dichiarare di essere a conoscenza della possibilità del trasferimento dell'urna nel cimitero, con oneri a carico dell'affidatario ovvero degli eredi dello stesso, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
- l'obbligo da parte dell'affidatario dell'urna cineraria di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;

Uditi gli interventi:

- del Cons. Merio che chiede delucidazioni sulle caratteristiche del luogo in cui verrà custodita l'urna a cura dei familiari, a Suo parere, secondo la previsione regolamentare appare troppo restrittiva
- del Cons. Bacchetta che dichiara che regolamenti di questo tipo rischiano di essere restrittivi. Per l'area comunale occorre a Suo dire valutare bene l'ambito in cui verrà consentita la dispersione
- dell'Ass. Zucchi che specifica che: i regolamenti hanno il ruolo di dare un orientamento per il cittadino ed un criterio di oggettività (per l'Amministrazione Comunale). Pertanto le regole vanno accettate, anche se possono esserci elementi migliorativi
- del Cons. Merio che formula la dichiarazione allegata alla presente

VISTO il parere relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 12 ed astenutosi il Cons. Merio;

DELIBERA



- Di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel settore servizi Area Amministrativa e Demografica per le parti di rispettiva competenza e in particolare al Responsabile del procedimento, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti;
- Di stabilire che l'Amministrazione Comunale possa eventualmente procedere, in qualsiasi momento, a controlli periodici a campione sulla collocazione delle ceneri, ove poste in luogo diverso dalla residenza dell'affidatario, controlli eseguiti a cura della Polizia Locale con oneri a carico dell'affidatario.
- **Di stabilire che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.** L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
- Di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - Presentazione da parte del parente che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri contenente inoltre le dichiarazioni di conoscenza di cui sopra e dichiarazione dell'insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi, come stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20;
 - Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato, firmata dall'affidatario per ricevuta e dichiarazione di responsabilità per la custodia nonché conoscenza delle prescrizioni individuate ai fini di evitare possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali dell'urna stessa;

- Consenso ed accettazione, da parte dell'affidatario, ad eventuali controlli che l'Amministrazione Comunale decidesse di effettuare
 - **Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;**
 - Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni;
 - Obbligo da parte degli eredi dell'affidatario, di comunicare al Comune l'avvenuto decesso dell'affidatario stesso, entro 30 giorni, e di presentazione della richiesta e modalità di conservazione delle ceneri nel cimitero con oneri a carico degli eredi stessi ovvero in mancanza di eredi o qualsiasi familiare appurata a norma di legge, il conferimento delle ceneri stesse nel cinerario comune individuato a norma della Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20
- Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria sia corrisposta la tariffa dell'importo di €. 50,00 (cinquanta euro);
- Di ritenere che non debba essere applicata alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti il cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale;
- Di stabilire inoltre che per l'eventuale apposizione nell'apposito spazio individuato da questa Amministrazione Comunale all'interno del cimitero del capoluogo nonché di quello della Frazione Migliandone, su richiesta dell'affidatario ovvero eredi/familiari, e realizzazione della targhetta prevista dall'articolo 7 della Legge Regionale del Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 tutti gli oneri siano a carico degli stessi richiedenti ovvero che, su richiesta dei familiari, l'eventuale inserimento nell'elenco, in alternativa alla targhetta, esposto nella bacheca dei cimiteri, elenco costantemente aggiornato, sia del tutto gratuito.
- Di demandare ad atto successivo la disciplina delle modalità di dispersione delle ceneri previo parere degli altri Enti Pubblici competenti alla cura del territorio.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 avendo riportato nell'apposita votazione l'unanimità dei voti.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Antonio LONGO DORNI



IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Leda VALENTE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonio LONGO DORNI



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Avv. Filippo CIGALA FULGOSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal



3 MAR. 2008

3 MAR. 2008

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Leda VALENTE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Per decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione).

Ornavasso, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale

Ornavasso li 3 MAR. 2008



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Leda Valente